



Comune di Borgio Verezzi

Provincia di Savona

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E CONTINUATIVO DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE

ART. 1

INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

- I locali di proprietà comunale oggetto del presente regolamento sono:

- a) **Sala consiliare** - Via Municipio 17
- b) **Locali del centro socio culturale** - Via Municipio 16
- c) **Saloncino presso il Centro Socio culturale** - Via Municipio 16
- d) **Locali delle ex Scuole elementari** - Via del Salto a Verezzi
- e) **Locali della palestra delle Scuole statali** - Via Vittorio Veneto 21
- f) **Sala riunioni Torrione** - Via M. Buon Consiglio

I locali del Cinema Teatro "Vittorio Gassman" (Via IV Novembre) e la prima sala delle Grotte di Borgio Verezzi (Via Battorezza), pur essendo di proprietà comunale, restano fuori dal campo di applicazione del presente regolamento in quanto gestiti esternamente a cura di terzi.

ART. 2

FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

- Il Comune, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 27 comma 1 e 30 comma 2 del proprio Statuto, favorisce la fruizione di spazi, strutture, beni o servizi Comunali da parte delle Associazioni presenti ed operanti sul proprio territorio.
- Il Comune pertanto, compatibilmente con le esigenze legate allo svolgimento delle proprie attività istituzionali e con la gestione dei servizi pubblici assunti in via diretta, concede a terzi l'uso temporaneo dei locali di cui all'art. 1 nel rispetto delle norme del presente regolamento.
- Il Comune nel concedere l'uso temporaneo dei locali comunali garantisce altresì il rispetto del principio della piena parità di accesso alle strutture comunali nonché della tutela dell'integrità del patrimonio comunale ed, in particolare, dei locali comunali concessi in uso.

ART. 3

CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEI LOCALI COMUNALI

- Per uso temporaneo dei locali comunali si intende un uso dei locali stessi che si protragga per non più di 15 giornate all'anno, continuative ovvero parcellizzate nel corso dell'anno solare.
- Per giornata di utilizzo si intendono le frazioni di giornata - a partire da 1 ora di utilizzo - nelle quali i locali comunali sono occupati dai concessionari ivi compresi i tempi necessari ai preparativi, allestimenti, prove, pulizie, disallestimenti che si rendessero eventualmente necessari.

ART. 4

CONCESSIONE IN USO "CONTINUATIVO" DEI LOCALI COMUNALI

- Per gli utilizzi eccedenti i limiti temporali di cui sopra e qui definiti come "continuativi", dovrà essere stipulata un'apposita convenzione con il Comune nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal presente articolo e, più genericamente da tutto il presente regolamento (vedi artt. 1, 2, 3, 5) nonché delle priorità stabilite dall'Amministrazione Comunale con i propri atti di indirizzo.
- Le convenzioni di cui al comma precedente possono essere stipulate, in ordine di priorità, e tenuto conto della tipologia di uso prevista, nei confronti dei seguenti soggetti:
 - Associazioni con sede in Borgio Verezzi prive di scopo di lucro;
 - Associazioni iscritte nell'Albo delle Associazioni di Borgio Verezzi, prive di scopo di lucro, con sede altrove;
 - Associazioni non iscritte nell'Albo delle Associazioni di Borgio Verezzi, aventi sede altrove e prive di scopo di lucro;
 - Enti/soggetti privati (con personalità giuridica), con o senza scopo di lucro.
- Nella convenzione di cui sopra il Comune deve considerare e disciplinare espressamente il carico delle spese che sopporta per la gestione ordinaria dei locali (utenze, pulizie, ecc) prevedendo forme di compartecipazione ad esse da parte del concessionario, tenuti presenti anche la natura del richiedente e la tipologia di uso richiesto.
- La Giunta delibera le singole concessioni e le relative condizioni con adeguate motivazioni.

ART. 5

LIMITI DELLA CONCESSIONE TEMPORANEA IN USO A TERZI DEI LOCALI COMUNALI

- I locali comunali di cui ai punti a), b), c), d), e), f) dell'art. 1 del presente regolamento possono essere concessi a terzi in uso temporaneo per lo svolgimento di manifestazioni, proiezioni, premiazioni, iniziative varie di carattere culturale, ricreativo, sportivo, per convegni, conferenze, incontri, lezioni purché non lesivi ovvero contrastanti con il decoro e l'immagine pubblica dell'ente e purché non contrarie all'ordine pubblico o tali da produrre potenziali danni al patrimonio comunale.

ART. 6

CLASSIFICAZIONE DELLE RICHIESTE

- Ai fini della concessione in uso temporaneo dei locali comunali si distinguono, in ordine al **soggetto richiedente** l'utilizzo della struttura ed alle **finalità della manifestazione ovvero dell'iniziativa** per la quale viene inoltrata la richiesta, i seguenti casi:

1. concessione richiesta da soggetto privato avente sede legale ovvero residenza in Borgio Verezzi per manifestazione / iniziativa con scopo lucrativo comprensiva anche dello scopo commerciale – promozionale
2. concessione richiesta da soggetto privato avente sede legale ovvero residenza in Borgio Verezzi per manifestazione / iniziativa senza scopo lucrativo, vale a dire, a titolo esemplificativo: scopo benefico, sociale, culturale, informativo, ricreativo, artistico
3. concessione richiesta da Ente Pubblico ovvero scuola pubblica
4. concessione richiesta da soggetto privato avente sede legale ovvero residenza al di fuori di Borgio Verezzi per manifestazione / iniziativa con scopo lucrativo comprensiva anche dello scopo commerciale – promozionale
5. concessione richiesta da soggetto privato avente sede legale ovvero residenza al di fuori di Borgio Verezzi per manifestazione / iniziativa senza scopo lucrativo vale a dire, a titolo esemplificativo: benefico, culturale, sociale, informativo, ricreativo, artistico.

ART. 7

CONDIZIONI DELLE CONCESSIONI

- La concessione dell'uso temporaneo dei locali comunali rappresenta un servizio comunale a domanda individuale.
- Il Comune assicura a proprie cure e spese il mantenimento dei locali (energia elettrica, acqua e riscaldamento laddove presente).
- A titolo di rimborso spese per l'erogazione di detto servizio viene richiesto ai concessionari il pagamento di una somma **così come stabilito annualmente nelle tariffe allegate al bilancio di previsione**, fatte salve le eventuali riduzioni di cui al successivo art. 8.

ART. 8

ESENZIONE O RIDUZIONE PAGAMENTO DELLE QUOTE CONTRIBUTO SPESE

- Esclusivamente nei casi di cui all'art. 4 (convenzioni per uso continuativo) e di cui ai numeri **2, 3 e 5** dell'art. 6 del presente regolamento (assenza di scopo di lucro) l'uso dei locali comunali può essere concesso gratuitamente o a tariffa ridotta - in misura stabilita dall'Amministrazione di volta in volta, secondo i criteri di cui al precedente art. 6 - previa Deliberazione della Giunta Comunale che riconosca l'interesse pubblico sociale prevalente della manifestazione o dell'iniziativa e pertanto giustifichi l'esenzione dal pagamento o la riduzione della tariffa. Nel caso delle convenzioni per uso continuativo di cui all'art. 4, la Giunta valuterà di volta in volta, in base alla tipologia di uso e alla natura del richiedente, l'ammontare della quota contributo spese richiesta al concessionario.

ART.9

CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO A FORMAZIONI POLITICHE

- In attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 30 dello Statuto Comunale, la concessione dell'uso temporaneo dei locali comunali a titolo gratuito, che si configurerebbe quale contributo in natura, non può essere concesso ai partiti politici ovvero formazioni politiche, ivi comprese le liste elettorali per il rinnovo del Consiglio cittadino.
- L'uso temporaneo dei locali comunali di cui al presente regolamento viene concesso ai partiti, movimenti politici o formazioni politiche esclusivamente previo pagamento delle quote – contributo spese di cui all'art. 7 del presente regolamento, previa Deliberazione della Giunta Comunale che, nel pieno ed assoluto rispetto della parità di trattamento tra tutti i richiedenti anche in momenti temporali successivi, lo concede.

ART. 10

MODALITA' DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO

- La domanda di concessione in uso dei locali comunali deve pervenire all'Area Affari Generali – ufficio segreteria del Comune almeno 10 giorni prima della data richiesta per lo svolgimento della manifestazione o iniziativa e deve contenere:
 - a) generalità complete e recapito anche telefonico della persona o delle persone responsabili della manifestazione o iniziativa con le quali l'Amministrazione dovrà rapportarsi per ogni richiesta di adempimento precedente, concomitante o susseguente la manifestazione o iniziativa medesima;
 - b) precisa indicazione del periodo ovvero della data e dell'orario per il quale si richiede la disponibilità dei locali;
 - c) gli scopi per cui l'uso del locale viene richiesto;
 - d) la dichiarazione di manleva dell'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che possono derivare a terzi durante l'uso dei locali concessi;
 - e) la dichiarazione di piena ed incondizionata assunzione di ogni responsabilità per eventuali danni a terzi, ai locali ed al patrimonio comunale cagionati in dipendenza e a causa dello svolgimento della manifestazione o iniziativa.

ART. 11

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEI LOCALI COMUNALI

- Le richieste di concessione in uso temporaneo dei locali comunali, redatte tassativamente in forma scritta ed inoltrate all'Area Affari Generali – ufficio segreteria del Comune, vengono sottoposte al Responsabile del Servizio che esprime, anche in via informale, parere preventivo in ordine alla disponibilità della struttura per la giornata richiesta, nonché alla realizzabilità tecnico – operativa della manifestazione o iniziativa cui si riferisce la richiesta.
- Le richieste di concessione dei locali di cui all'art. 1 punto e) (uso palestra) così come le relative convenzioni di utilizzo devono ottenere il nulla osta preventivo delle competenti autorità scolastiche interessate nell'ambito della propria attività istituzionale all'uso dei locali stessi.
- Qualora rispetto ai locali comunali oggetto della richiesta di utilizzo sussistano una o più delle convenzioni di cui all'art. 4, i titolari delle Convenzioni dovranno esser preventivamente interpellati in merito alla concessione in uso dei locali.
- Le esigenze d'uso dei locali comunali da parte di soggetti convenzionati con l'Ente hanno carattere prioritario rispetto alle richieste di uso temporaneo dei locali comunali.

- Successivamente tutte le richieste, corredate dal parere di cui sopra, vengono trasmesse alla Giunta Comunale che, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, si esprime con propria Deliberazione in merito alla concessione in uso dei locali comunali e, in caso di concessione onerosa, al pagamento della relativa tariffa di cui all'art. 7.

- In caso di concessioni temporanee (per n. 2 giornate al massimo) di locali comunali a favore di Associazioni locali prive di scopo di lucro e inserite nell'Albo delle Associazioni, la concessione potrà essere disposta direttamente dal Responsabile Area Affari Generali tramite semplice decreto, previo assenso scritto o verbale da parte della Giunta e previa verifica della disponibilità dei locali.

ART. 12

RICHIESTE DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO CONCOMITANTI

La Giunta Comunale, in caso di richieste per giornate ovvero periodi in tutto o in parte concomitanti, tiene conto, in relazione alla manifestazione ovvero all'iniziativa oggetto delle richieste, dei tre criteri di scelta nell'ordine sotto riportato:

1. obblighi istituzionali dell'Ente
2. valenza turistica e promozionale per il territorio di Borgo Verezzi
3. priorità temporale di arrivo della richiesta risultante dalla data di protocollazione da parte del Comune.

ART. 13

CONTENUTI DELLA CONCESSIONE

- I locali comunali vengono concessi nella condizione in cui si trovano e dovranno essere riconsegnati nelle medesime condizioni.

- In ogni caso l'allestimento, l'arredamento, la sistemazione nonché la preparazione del locale comunale oggetto della concessione saranno a totale cura e spese del concessionario senza alcun onere da parte del Comune.

ART. 14

ONERI DEL CONCESSIONARIO

- Incombe sul concessionario l'obbligo di provvedere al pagamento della quota – contributo della concessione entro il giorno antecedente la data richiesta per lo svolgimento della manifestazione.

- Sono altresì a carico del concessionario le spese relative a tutto quanto si renda necessario per lo svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa. In relazione al tipo di manifestazione o iniziativa potrà essere richiesta la stipulazione di apposito contratto di assicurazione per la copertura dei rischi della responsabilità civile verso terzi, del furto, del danneggiamento o di eventuali altri rischi da valutarsi di volta in volta.

ART. 15

RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

- L'amministrazione non assume in ogni caso alcuna responsabilità per furti, smarrimenti di oggetti ed altri eventuali danni che si verificassero nei locali messi a disposizione prima, durante ed al termine della manifestazione.

- L'amministrazione non assume alcuna responsabilità, e pertanto non provvederà ad effettuare risarcimenti di danno, di eventuali disfunzioni degli impianti, dei servizi e/o utenze.
- Il concessionario è personalmente e direttamente responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza dei locali, di diritti dovuti alla S.I.A.E., di contributi previdenziali ed assistenziali dovuti al personale artistico e tecnico da lui eventualmente impiegato.

ART. 16

RINUNCIA ALL'USO DEI LOCALI COMUNALI

- In caso di rinuncia da parte del concessionario allo svolgimento della manifestazione o iniziativa dovrà essere data tempestiva comunicazione da parte del concessionario indirizzata all'Area Affari Generali – Ufficio Segreteria del Comune.

ART. 17

REVOCA, SOSPENSIONE O RINVIO

- L'amministrazione, con provvedimento del Responsabile dell'Area Affari Generali può revocare in qualsiasi momento la concessione per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione Comunale, relative alle eventuali modificazioni della programmazione dell'attività istituzionale o dell'ordinaria gestione dei servizi da parte dell'Ente, per sopravvenuti motivi di ordine pubblico, di sicurezza e a ragioni di pubblico interesse in genere.

ART. 18

ENTRATA IN VIGORE

- Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di adozione della deliberazione di approvazione.
